



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO

Direzioni Centrali

Direzioni Regionali VVF

Comandi VVF

Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e del Capo del CNVVF

Oggetto: Circolare EM 11/2022. Organizzazione del servizio di elisoccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

1. PREMESSA GENERALE E PRESUPPOSTI NORMATIVI

Con Circolare EM 11/2015 emanata con nota prot. DCEMER n. 16196 del 23/12/2015 sono state impartite le direttive relative alla *“qualificazione, composizione e dotazioni del Servizio di Elisoccorso”* dei vigili del fuoco.

A seguito dell'istituzione del ruolo degli elisoccorritori, previsto dall'articolo 30 del Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 come modificato dal Decreto legislativo n. 127 del 6 ottobre 2018 e dei conseguenti provvedimenti di inquadramento del personale abilitato, al fine di consentire il pieno sviluppo dell'attività operativa delle attività specialistiche, la presente circolare aggiorna le disposizioni precedenti relative all'impiego degli elisoccorritori e, più in generale, alla gestione del servizio di elisoccorso dei vigili del fuoco.

Si mette in evidenza che le funzioni del personale elisoccorritore sono espressamente disciplinate dall'articolo 31 comma 4 del Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come modificato dal Decreto legislativo n. 127 del 6 ottobre 2018, che recita: *“Il personale del ruolo degli elisoccorritori effettua, controlla, coordina, sovrintende e dirige le manovre specialistiche di competenza; cura il mantenimento, la custodia e la piena efficienza delle attrezzature e degli equipaggiamenti in dotazione, verificandone la funzionalità e conformandosi all'uso degli stessi secondo le norme vigenti e le direttive ricevute; svolge attività di formazione, addestramento e aggiornamento nelle materie attinenti alla specialità posseduta, anche partecipando a manovre e ad esercitazioni complesse nell'ambito delle attività operative del Corpo nazionale, per tutti i contesti emergenziali e di soccorso tecnico, anche senza l'utilizzo dei mezzi aerei, che richiedano o meno l'impiego delle abilitazioni possedute dal personale medesimo; redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato”*.

Le stesse, pertanto, si espletano per il generale perseguimento delle funzioni istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come previste dal Decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e, in particolare, dall'articolo 24 comma 1 che prevede *“il Corpo nazionale, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, assicura, in relazione alla diversa intensità degli eventi, la direzione e il coordinamento degli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico e idonee risorse strumentali ...”*; dal comma 2 lettera b che prevede che sono compresi tra gli interventi di soccorso pubblico *“fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24 comma*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO

10, l'opera tecnica di ricerca, soccorso e salvataggio anche con l'uso di mezzi aerei"; dal comma 10 che prevede "ferme restando le funzioni spettanti al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, nonché le competenze delle regioni e delle province autonome in materia di soccorso sanitario, il Corpo nazionale, in contesti di particolare difficoltà operativa e di incolumità delle persone, può realizzare, interventi di soccorso pubblico integrato con le regioni e le province autonome utilizzando la propria componente aerea ..."; dal comma 13 che prevede che "il Corpo nazionale dispone di idonee risorse strumentali, di reparti mobili attrezzati in modo specifico per il soccorso di cui al comma 1, della componente aerea, nautica, di sommozzatori e di esperti appartenenti ai centri telecomunicazioni, nonché di reti di telecomunicazioni dedicate a copertura nazionale e di una rete per il rilevamento della radioattività e di ogni altra risorse tecnologica e organizzativa idonea all'assolvimento dei compiti di istituto"; dal comma e-ter dell'articolo 3 che prevede che il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco "ai sensi dell'articolo 748 del codice della navigazione, è autorità aeronautica per la flotta aerea del Corpo nazionale".

Tali disposizioni sono altresì compatibili con quanto previsto dal Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64 che definisce le norme generali di espletamento del servizio, ivi compreso quello relativo al personale elisoccorritore per il quale risulta pienamente applicabile quanto disciplinato dall'articolo 69 che prevede che il dispositivo di soccorso comprende le componenti specialistiche le quali osservano specifiche disposizioni inerenti le attività, le modalità di impiego e il coordinamento emanate dal Dipartimento.

2. GENERALITÀ DEL SERVIZIO DI ELISOCCORSO

Il servizio di elisoccorso è organizzato mediante il trasporto e l'impiego delle componenti operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato Corpo, per mezzo di elicotteri.

Le componenti operative, specialistiche e specializzate del Corpo integrano l'equipaggio di condotta, definendo specifici assetti operativi, regolamentati dal Manuale delle Operazioni della Flotta Aerea, di seguito OM.

Il servizio di elisoccorso è assicurato in via ordinaria, nella sua configurazione standard, dal personale specialista elisoccorritore, che costituisce la componente dell'equipaggio di volo con capacità di intervento, in molteplici contesti emergenziali e negli scenari indicati nella presente circolare. Tale servizio fa parte del dispositivo di soccorso ordinario, è di alta rilevanza operativa sia in ambito regionale che nazionale ed è prioritario rispetto ad altri impieghi degli operatori.

Il servizio di elisoccorso, al di fuori della configurazione standard, assumerà specifica denominazione in funzione dell'assetto elitrasportato, che a titolo indicativo può essere ritenuto uno dei seguenti:

- a) "sommozzatori (SMZT)";
- b) "urban search and rescue (USAR)";
- c) "nucleare biologico chimico e radiologico (NBCR)";
- d) "cinofili (K9)";
- e) "valutazione (ASSESS)";
- f) "speleo alpino fluviali (SAF)";



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO

- g) “incendio (FIRE)”;
- h) “direttore operazioni spegnimento (DOS)”;
- i) “antincendio boschivo (AIB)”;
- j) “direzione tecnica dei soccorsi (DTS)”;
- k) “maritime incident response groups (MIRG)”;
- l) “sistemi aerei a pilotaggio remoto (SAPR)”;
- m) “posizionamento e manutenzione dei sistemi di telecomunicazione (TLC)”;
- n) altri specificamente codificati o autorizzati sulla base delle esigenze di soccorso.

Il servizio di elisoccorso, sulla base delle disposizioni vigenti in materia di direzione, coordinamento e controllo del Corpo, è integrato nel dispositivo di soccorso nazionale e opera sull'intero territorio sotto il coordinamento della Direzione Centrale per l'Emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo, di seguito denominata DCE.

Le Direzioni regionali o interregionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di seguito denominate Direzioni regionali, per le finalità previste dall'art. 24 del Decreto legislativo 139/06, organizzano il servizio dell'assetto standard dell'elisoccorso avvalendosi del personale aeronavigante specialista elisoccorritore, sulla base delle risorse umane, tecniche e strumentali assegnate; gli ulteriori assetti elitrasportati saranno pianificati dalla DCE.

La movimentazione di tutti gli assetti è effettuata secondo le procedure vigenti (OPV 1 e 2) sulla base delle esigenze rappresentate dai Comandi, dalle Direzioni regionali o dal Centro Operativo Nazionale (CON).

Indipendentemente dall'assetto, tutte le persone comunque presenti a bordo dell'aeromobile sono sottoposte all'autorità di comando del Capo equipaggio dell'aeromobile (CE), fermo restando che la gestione del complesso delle operazioni sullo scenario di intervento, è affidata al Responsabile Operativo del Soccorso, di seguito ROS, designato dalla struttura operativa richiedente l'intervento dell'aeromobile, la decisione di fattibilità delle azioni richieste al mezzo aereo è solo e unicamente del CE.

Il personale specialista elisoccorritore di cui all'art. 30 comma 4 del Decreto legislativo 217/2005, come modificato dal Decreto legislativo 127/2018, espleta servizio nei Reparti Volo (RV), nel Centro Aviazione (CAV), e può essere impiegato presso gli Uffici del servizio aereo della DCE, secondo le modalità disciplinate dalla presente circolare.

Nell'ambito del sistema organizzativo del Corpo, gli elisoccorritori intervengono per assicurare, con le competenze e le abilitazioni possedute, il servizio di soccorso pubblico in tutti quegli scenari in cui il tempo per raggiungere il luogo dell'evento incidentale con mezzi ordinari potrebbe pregiudicare l'efficacia e la tempestività del soccorso anche a causa dell'impraticabilità dei luoghi e delle vie di accesso.

Ferma restando la direzione tecnica dei soccorsi affidata ai Comandi competenti, le funzioni di coordinamento, direzione e controllo dell'impiego del servizio di elisoccorso sono ricomprese nel servizio di soccorso aereo. A tal fine l'autorizzazione all'impiego è assicurata dalla DCE.

La dotazione organica degli elisoccorritori è definita con Decreto ministeriale, sulla base di quanto previsto dal Decreto legislativo 217/2005 come integrato dal Decreto legislativo 127/2018.

Al personale specialista elisoccorritore si riconoscono le specifiche abilitazioni sul tipo, elencate all'articolo 13 del decreto del Capo Dipartimento n. 53 del 22 ottobre 2015, rilasciate dalla Direzione



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO

Centrale per la Formazione, di seguito denominata DCF, e gestite dalla DCE mediante l'Ufficio qualità, sicurezza volo, formazione e standardizzazione, di seguito USV.

3. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DEGLI ELISOCORRITORI A LIVELLO CENTRALE E REGIONALE

Il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in qualità di autorità aeronautica per la flotta aerea del Corpo nazionale ai sensi del comma e-ter dell'art. 3 del Decreto legislativo 139/06, esercita le funzioni di regolazione, certificazione, vigilanza e controllo del servizio aereo del Corpo anche avvalendosi della DCE. Approva, in particolare, manuali per la disciplina di procedure per l'espletamento delle attività tecniche e operative, nonché per la formazione, l'aggiornamento, l'addestramento e l'equipaggiamento del personale aeronavigante.

La DCE, mediante l'Ufficio Coordinamento Servizio Aereo e Soccorso Aeroportuale, di seguito denominato UCSA, e l'USV, con le funzioni previste dal Decreto ministeriale 29 gennaio 2019 e le attribuzioni riportate nei manuali indicati al comma precedente, definisce inoltre:

- a) nei limiti delle dotazioni organiche, i contingenti operativi da assegnare ai RV;
- b) le competenze del personale specialista da conseguire mediante corsi di formazione da erogare in collaborazione con la DCF;
- c) le procedure per le operazioni congiunte di personale specialista e non specialista nell'ambito di interventi con l'impiego di aeromobili;
- d) le dotazioni operative, logistiche e strumentali atte ad assicurare la funzionalità del servizio degli elisoccorritori;
- e) la dislocazione temporanea di risorse operative tra i RV in ambito nazionale.

Ferme restando le attribuzioni delle Direzioni regionali e della DCF, la DCE, tramite gli Uffici del Servizio aereo preposti, supervisiona l'attività svolta dai servizi degli elisoccorritori, nonché l'attività di addestramento per il mantenimento delle abilitazioni del personale specialista.

Le Direzioni Regionali nell'ambito dei RV di competenza:

- a) organizzano il servizio degli elisoccorritori sulla base delle direttive della DCE, pianificano e gestiscono le presenze del personale specialista, nonché definiscono l'attribuzione degli incarichi;
- b) monitorano l'operatività del servizio degli elisoccorritori, segnalando alla DCE eventuali problematiche;
- c) definiscono piani per interventi complessi che richiedano l'integrazione di risorse specialistiche e non specialistiche di più Comandi con gli elisoccorritori;
- d) predispongono e aggiornano, attraverso i sistemi in uso al Corpo, la proposta di pianificazione pluriennale degli acquisti di beni e delle forniture di servizi riguardanti l'attività degli elisoccorritori e ne individuano le priorità per la successiva attuazione in relazione alle risorse rese disponibili dal Dipartimento;
- e) monitorano l'attuazione dei piani di manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature degli elisoccorritori assegnate ai RV;
- f) pianificano e attuano l'attività di aggiornamento e addestramento del personale specialista elisoccorritore;
- g) gestiscono il personale elisoccorritore per gli aspetti amministrativi e contabili;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO

- h) propongono alla DCE l'implementazione dell'attrezzatura d'intervento, dell'equipaggiamento tecnico e l'introduzione di nuove tecniche d'intervento, per la sperimentazione tramite il CNAV.

La stipula di convenzioni con enti e amministrazioni locali che prevedono il coinvolgimento dei RV è autorizzata dal Capo Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, previa valutazione della DCE e a seguito della relazione di sostenibilità operativa e tecnico-economica prodotta dalla competente Direzione.

4. GESTIONE OPERATIVA DEGLI ELISOCCORRITORI

Per l'espletamento degli interventi di soccorso il personale elisoccorritore, ai fini della gestione dell'attività operativa di competenza:

- a) deve essere in grado di operare in tutti gli scenari di soccorso, con particolare riferimento a quelli che richiedano di intervenire in ambienti impervi, innevati, ghiacciati, acquatici o allagati, applicando anche tecniche di soccorso speleo, alpino, fluviali e acquatiche di superficie, con l'impiego delle attrezzature in uso al Corpo;
- b) è una componente specialistica dell'equipaggio degli elicotteri dei vigili del fuoco in grado di assicurare il soccorso tecnico urgente con l'impiego delle attrezzature in dotazione, sulla base di procedure operative codificate per ciascuna tipologia di aeromobile, coordinandosi con i membri dell'equipaggio di condotta, nel rispetto dei ruoli e delle competenze del CE, del copilota pronto impiego (CPI) e dello specialista tecnico di bordo (TB);
- c) partecipa all'individuazione e alla segnalazione al CE di ogni eventuale criticità significativa per la sicurezza del volo;
- d) è specificamente equipaggiato per operare da bordo, sotto l'autorità del CE, e quando distaccato dall'elicottero opera in autonomia assumendo il coordinamento e la responsabilità delle manovre effettuate, coordinandosi con le altre forze in campo e mantenendo costante il flusso informativo con l'aeromobile;
- e) effettua gli addestramenti necessari al mantenimento dell'efficienza operativa nelle materie attinenti la specialità posseduta, per tutti i contesti emergenziali e di soccorso tecnico, secondo quanto previsto dall'OM;
- f) svolge attività di supporto ad altre componenti operative che operano in modalità elitrasmportata in base alle disposizioni del CE;
- g) quando l'intervento non è effettuabile tramite azione diretta dell'aeromobile, raggiunge lo scenario lasciando l'elicottero e operando in autonomia, mantenendo il contatto con il CE e coordinandosi anche con le altre forze in campo;
- h) può supportare il direttore tecnico dei soccorsi, sulla base delle competenze possedute, in situazioni emergenziali complesse quali crolli, naufragi, grandi incendi, disastri industriali, frane, alluvioni, incidenti aerei, navali, ferroviari o stradali, nonché per la valutazione degli scenari, anche per rendere più efficace il servizio di soccorso;
- i) si relaziona con personale sanitario per la gestione del soccorso secondo i protocolli operativi;
- j) redige il rapporto di intervento, e ogni eventuale atto di polizia giudiziaria connesso, in ogni circostanza venga attivato;
- k) gestisce e cura il mantenimento e l'efficienza dei materiali e delle attrezzature affidate,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO

segnalandone all'Addetto al magazzino delle attrezzature per l'elisoccorso eventuali non conformità.

Al fine di assicurarne l'operatività, le Direzioni regionali sedi di più RV coordinano l'attività del servizio di elisoccorso nell'ambito di competenza, anche dislocando temporaneamente le risorse operative disponibili, raccordandosi con la DCE.

Le Direzioni regionali per il coordinamento e la gestione dei reparti volo di competenza individuano le figure responsabili secondo lo schema organizzativo di seguito riportato.




Figura 1 - Schema organizzativo del Reparto volo

Ferme restando le competenze del Coordinatore dei reparti volo regionali (CRV), qualora individuato in ambito regionale, del Responsabile di reparto volo (RRV), del Responsabile delle operazioni di volo (ROV), del Capo turno del reparto volo (CTRV), per assicurare l'operatività del servizio di elisoccorso, presso ciascun RV, la Direzione regionale individua tra le risorse assegnate per l'elisoccorso:

- un Responsabile del servizio degli elisoccorritori (RSE), con qualifica di ispettore elisoccorritore, che si relaziona con il RRV con le funzioni previste dall'articolo 31 comma 5 del Decreto legislativo 217/2005 come integrato dal Decreto legislativo 127/2018, avvalendosi della collaborazione di tutto il personale assegnato. In assenza di personale con la suddetta qualifica, il Direttore regionale può incaricare un sostituto di qualifica inferiore.
- un Responsabile tecnico degli elisoccorritori (RTE) che cura la pianificazione del servizio



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO

elisoccorritori dei turni, sotto il coordinamento del RSE; svolge le funzioni finalizzate al mantenimento della piena efficienza operativa del personale preposto al servizio; supervisiona l'applicazione delle procedure di sicurezza e le dotazioni personali e monitora l'addestramento per l'impiego a bordo degli elisoccorritori, segnalando al ROV eventuali esigenze degli elisoccorritori al fine di evitare scadenze o carenze addestrative. Organizza e coordina l'addestramento in ambiente senza l'utilizzo dell'aeromobile.

- c) un addetto al magazzino delle attrezzature di elisoccorso (AME), responsabile degli equipaggiamenti, delle attrezzature di soccorso e dei dispositivi di protezione individuale in dotazione al personale elisoccorritore.

I Reparti volo comunicano alla Direzione regionale, al CON e alla SOCAV, l'operatività del servizio di elisoccorso, mediante i sistemi in uso.

5. COMPITI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEGLI ELISOCCORRITORI (RSE)

Il RSE, relazionandosi con il ROV e con il RRV, assicura i seguenti compiti:

- a) approvazione dei servizi operativi mensile da trasmettere, tramite il RRV o il CRV, qualora individuato, alla Direzione regionale/interregionale;
- b) approvazione dei programmi di mantenimento e reintegro del personale elisoccorritore del RV di competenza;
- c) verifica del possesso, del rilascio e della trascrizione su AFM delle abilitazioni del personale elisoccorritore;
- d) organizzazione, d'intesa con il CRV, qualora individuato, e/o con il RRV, delle attività esercitative terrestri;
- e) organizzazione, su proposta del RTE, e d'intesa con il CRV, qualora individuato, e con il RRV, delle attività esercitative in ambiente, per il mantenimento delle specializzazioni possedute dal personale elisoccorritore;
- f) proposta, tramite il CRV, qualora individuato, e il RRV, alla Direzione regionale, dei corsi di aggiornamento necessari, con la relativa pianificazione;
- g) collaborazione con il RRV per la gestione della sede di servizio, delle attività comuni e dell'organizzazione dei servizi di competenza;
- h) segnalazione al CRV, qualora individuato, e al RRV, delle problematiche del servizio con le azioni espletate per il superamento delle stesse;
- i) partecipazione alla definizione di piani per interventi di soccorso complessi che richiedano l'integrazione di più risorse specialistiche e non specialistiche con l'elisoccorso;
- j) partecipazione alla definizione di proposte di pianificazione pluriennale degli acquisti di beni e delle forniture di servizi riguardanti gli elisoccorritori, con individuazione delle priorità per la successiva attuazione in relazione alle risorse rese disponibili dal Dipartimento;
- k) monitoraggio dell'attuazione dei piani di manutenzione ordinaria e straordinaria delle dotazioni di competenza assegnate ai RV;
- l) partecipazione alle attività di valutazione e controllo della conformità dei lavori, delle forniture e dei servizi.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO

6. COMPITI DEL RESPONSABILE TECNICO DEGLI ELISOCORRITORI (RTE)

Il RTE, raccordandosi con il RSE, assicura i seguenti compiti:

- a) pianificazione dei servizi operativi;
- b) collaborazione con il ROV per la registrazione del servizio presso il RV mediante gli applicativi informatici in uso;
- c) verifica del mantenimento operativo del personale;
- d) supporto al ROV nella pianificazione degli addestramenti integrati con l'equipaggio dell'aeromobile;
- e) cura degli adempimenti relativi al reintegro operativo;
- f) verifica e controllo del rispetto delle procedure di sicurezza nell'attività di elisoccorso;
- g) proposta, tramite la Direzione regionale, all'UCSA e all'USV delle innovazioni o modifiche alle tecniche di elisoccorso, di concerto con il ROV ove integrate con l'aeromobile;
- h) collaborazione con l'addetto sicurezza volo (ASV) presso i RV per la diffusione degli eventi significativi di sicurezza volo, ivi compresi gli inconvenienti di volo;
- i) promozione, di concerto con il ROV e l'ASV, di debriefing dedicati ad accadimenti di particolare interesse o criticità;
- j) monitoraggio della corretta applicazione delle procedure operative.

7. COMPITI DELL'ADDETTO AL MAGAZZINO DELLE ATTREZZATURE DI ELISOCORSO (AME)

L'AME, raccordandosi con il RSE e il RTE, assicura i seguenti compiti:

- a) organizzazione e gestione delle verifiche programmate, della manutenzione delle attrezzature e dei materiali in dotazione;
- b) valutazione dei materiali e delle attrezzature, mettendo in evidenza eventuali inconvenienti e proponendo soluzioni;
- c) gestione e monitoraggio del magazzino dei materiali e delle attrezzature;
- d) pianificazione e programmazione degli approvvigionamenti di materiali e attrezzature.

8. SQUADRA DEGLI ELISOCORRITORI

Il servizio operativo degli elisoccorritori deve essere garantito di norma da una squadra costituita da tre operatori in condizione di pronto impiego presso il RV. L'operatività del servizio di elisoccorso è garantita da un minimo di due operatori in condizione di pronto impiego.

Il numero degli elisoccorritori in servizio presso ogni RV può essere opportunamente ampliato in funzione delle esigenze addestrative.

Le unità non costituenti l'equipaggio di volo per elisoccorso sono impegnate, sulla base di specifiche programmazioni in:

- a) attività addestrativa;
- b) attività logistiche o di supporto funzionali al servizio di elisoccorso stesso e del RV.

L'eventuale partecipazione di personale elisoccorritore a operazioni di soccorso nell'ambito di squadre terrestri è disposta dal Direttore regionale.

Il numero degli elisoccorritori in servizio presso ogni RV può essere opportunamente variato, su



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO

proposta della Direzione regionale, in funzione del numero di aeromobili e di equipaggi in servizio e delle esigenze operative, con particolare riferimento alle regioni interessate da convenzioni HETMS o SAR, previa verifica delle compatibilità tecniche e finanziarie. La proposta è formulata alla Direzione centrale per l'Emergenza che si esprime in relazione alle necessità e alle compatibilità in ambito nazionale.

9. COMPETENZE DEGLI ELISOCORRITORI

Per garantire il pieno espletamento delle attività operative connesse alle funzioni dell'elisoccorritore, la DCE, mediante l'USV determina le esigenze formative del settore.

La DCF attua un percorso formativo di professionalizzazione per l'acquisizione e la maturazione delle competenze necessarie ad intervenire negli scenari indicati nella presente circolare.

Sono ritenuti complementari per il conseguimento della formazione in argomento, tutti i corsi finalizzati all'evoluzione operativa dell'elisoccorritore, affinché possa affrontare per primo e in modo efficace situazioni di varia complessità, con particolare riguardo ai corsi afferenti al settore aeronautico e attinenti la sicurezza del volo e l'interazione con l'equipaggio di volo, da erogarsi per il tramite del Centro nazionale di addestramento al volo (CNAV).

I corsi avanzati, relativi a tecniche e procedure operative per la gestione di interventi complessi, che prevedono l'impiego di attrezzature tecniche imbarcate a bordo, o condotti senza l'uso dell'elicottero, sono organizzati dalla DCF.

10. IMPIEGO DEL PERSONALE ELISOCORRITORE PRESSO GLI UFFICI CENTRALI

Il personale elisoccorritore assegnato agli uffici centrali coadiuva l'UCSA per le attività indicate dal presente provvedimento, partecipando all'attività operativa sulla base delle disposizioni ricevute dalla DCE.

11. MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ OPERATIVE

La DCE, mediante l'UCSA, l'USV e il CON, monitora l'applicazione del presente provvedimento anche in coordinamento con le Direzioni regionali competenti e, per gli ambiti operativi emana specifiche direttive interpretative e di indirizzo, proponendo eventuali modifiche alla presente disposizione.

12. SORVEGLIANZA SANITARIA

Fermi i requisiti di idoneità psicofisica applicati al personale operativo del CNVVF, gli aspiranti elisoccorritori VF, prima dell'avvio al percorso formativo, sono sottoposti, a cura dell'Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica Militare (IMAS), all'accertamento sanitario dell'idoneità psicofisica e attitudinale alla specifica mansione. Gli esami medici e gli accertamenti strumentali e di laboratorio preventivi sono finalizzati a verificare il possesso dei requisiti psicofisici previsti dalla normativa vigente in materia, nonché ad escludere imperfezioni e infermità che sono causa di inidoneità al servizio di elisoccorso.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO

Acquisita la qualificazione, gli elisoccorritori sono sottoposti periodicamente a controlli sanitari presso IMAS per la verifica del mantenimento dei requisiti psicofisici e dell'idoneità alla prosecuzione del servizio di elisoccorso.

L'elisoccorritore che perda temporaneamente l'idoneità psico-fisica alla specifica attività, continua a prestare servizio presso i RV con mansioni logistiche, di supporto tecnico e/o formativo, ovvero, a seguito di specifica richiesta dell'interessato, verificate le compatibilità con il servizio può essere provvisoriamente assegnato dalla Direzione regionale presso una sede nell'ambito di competenza.

Nel caso di perdita in via definitiva dei requisiti di idoneità al volo, si applicano le specifiche norme previste dall'art. 65 del Decreto legislativo 217/2005 come integrato dal Decreto legislativo 127/2018.

13. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

La DCE, in funzione delle esigenze operative connesse alla funzionalità del servizio di elisoccorso, propone l'aggiornamento periodico delle presenti disposizioni; il Servizio Aereo provvede all'allineamento della manualistica di settore e agli adeguamenti organizzativi conseguenti la revisione delle disposizioni emanate.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(PARISI)

(firma digitale ai sensi di legge)